

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4465 del 24/08/2017
Oggetto	Concessione di occupazione dell'area demaniale in sponda destra del fiume Savio in localita' San Piero in comune di Bagno di Romagna (FC). Uso occupazione di area demaniale complessiva di mq 912 con manufatti e piazzale a servizio dell'attività artigianale. Ditta: Moretti Massimo. Pratica: FC07T0050
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4622 del 23/08/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME SAVIO IN LOCALITA' SAN PIERO IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC).
USO OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE COMPLESSIVA DI MQ 912 CON MANUFATTI E PIAZZALE A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ ARTIGIANALE.

DITTA: MORETTI MASSIMO.

PRATICA: FC07T0050

VISTE:

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con particolare riferimento agli articoli 14, 16 e 19;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95;

PRESO ATTO che con istanza corredata degli allegati tecnici, datata 10/10/2016 e registrata al protocollo il 11/10/2016 al n. PGFC/2016/0014893, il signor Moretti Massimo - Cod. Fiscale MRTMSM61E24A565X - residente in via Valgimigli n.62 in località San Piero del Comune di Bagno di Romagna (FC), ha chiesto la concessione per occupazione del demanio idrico in destra idraulica del fiume Savio, in località San Piero in Comune di Bagno di Romagna (FC), catastalmente distinta al Foglio 138 Mapp. 557 (intero) e 559 (parte) di detto Comune;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio

pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;

- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 17.03.2003, n. 350 "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli" e successive modifiche;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena prot. n. 68886/146 del 14/09/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;

DATO ATTO:

- che è conservato agli atti dell'Agenzia il fascicolo dell'Ufficio del Territorio n. 2000002791 del 02/10/2000 contenente la documentazione attestante la volontà espressa in tempi passati di manifestarsi alla Pubblica Amministrazione e pertanto non si applica la sanzione amministrativa per utilizzo dell'area senza titolo (ai sensi della D.G.R. n. 895/97, della nota a pagina 4 di 13 firma del Direttore della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 22226 del 15/12/2008 e del verbale dell'incontro in data 14/05/09 tra le associazioni agricole di categoria e la Direzione Generale Ambiente firma del Direttore Generale);
- che l'area oggetto della domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R. n.327 del 02.11.2016 periodico (Parte Seconda) e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che il canone dovuto, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e ai sensi dell'Art. 8 comma 1 della L.R. 2/2015, è definito salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti in € 512,90 per anno solare e risulta versato sul c/c postale n. 001018766707 beneficiario: Regione Emilia Romagna - somme dovute utilizzo beni demanio idr. stb453 - IBAN: IT 25 R 07601 02400 001018766707 dell'Istituto Poste Italiane s.p.a. (Bologna),

eseguito in data 30/03/2017, quale prima annualità di canone fino al 31 dicembre dell'anno corrente;

- che la cauzione da versare, ai sensi ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ammonta a € 512,90 e risulta versata dal richiedente alla Regione in data 30/03/2017;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20 comma 9 L.R.7/2004 in € 75,00 che risultano versati alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 13/04/2017;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2107 del 14/11/2016, assunta al protocollo PGFC/2016/16565 del 16/11/2016, ritenuta conforme l'utilizzazione prospettata agli strumenti di pianificazione di bacino, ha rilasciato il nulla osta idraulico con prescrizioni, che questa Agenzia fa proprie riportandole nel disciplinare di concessione all'Articolo 3 "Prescrizioni inerenti l'utilizzazione dell'area demaniale";

DATO ATTO CHE in data 06/04/2016 con nota registrata al protocollo PG.2016.0242996 il Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha notificato al signor Moretti Massimo a mezzo raccomandata A/R la quantificazione degli indennizzi per la pregressa occupazione di mq 912 del demanio idrico per il periodo dal 2001 al 2016 pari a € 8.206,40 chiedendone contestualmente anche il pagamento dello stesso;

PRESO ATTO CHE in data 24/05/2016 con nota registrata al protocollo PGFC.2016.8275, questa Agenzia ha ricevuto dal signor Moretti Massimo, la nota di opposizione al pagamento con la contestuale richiesta di applicazione della prescrizione prevista dal Cod. Civ. Art.2934 e seguenti, per cui è stato rideterminato l'indennizzo come previsto dal Cod. Civ. Art.2946 che risulta pari a € 5129,00 per l'occupazione del demanio idrico per il periodo dall'anno 2006 all'anno 2015;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, ammissibile l'utilizzazione richiesta, sotto le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare a garanzia della la funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter assentire la concessione per una durata non superiore ad anni 6;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere a Moretti Massimo - Cod. Fiscale MRTMSM61E24A565X - l'occupazione del demanio idrico in destra idraulica del fiume

Savio, in località San Piero in Comune di Bagno di Romagna (FC), catastalmente distinta al Foglio 138 Mapp. 557 (intero) e 559 (parte) di detto Comune; tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto;

2. la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al 31 dicembre 2022;
3. il canone annuo è fissato in € 512,90, che il titolare della concessione dovrà corrispondere entro il 31 marzo dell'anno di riferimento alla Regione Emilia-Romagna, per il riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione;
4. il canone annuo per l'anno in corso e l'indennizzo per la pregressa occupazione dell'area dall'anno 2006 risultano essere complessivamente pari ad € 5641,90;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente;
6. di stabilire che:
 - il deposito cauzionale è pari a un'annualità del canone, ovvero € 512,90, ed è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - i canoni e gli indennizzi risarcitori sono introitati sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo delle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate" delle Entrate del Bilancio Regionale.
7. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia.
8. Di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
9. Il presente atto, qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto.
10. Di avvertire il concessionario che, in caso di mancato pagamento dei canoni nei termini stabiliti nell'allegato disciplinare, l'Amministrazione procederà alla riscossione coattiva prevista dall'art. 51 comma 4 L.R. 24/2009.

11. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica n. FC07T0050 a favore di Moretti Massimo - Cod. Fiscale MRTMSM61E24A565X - residente in via Valgimigli n.62 in località San Piero del Comune di Bagno di Romagna (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione dell'area demaniale in destra idraulica del Fiume Savio catastalmente distinta al Foglio 138 Mapp. 557 (intero) e 559 (parte) del Comune di Bagno di Romagna (FC); tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto.

L'occupazione demaniale ha una superficie complessiva di mq 912, ed è rappresentata negli elaborati tecnici a supporto della domanda, oltre agli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate nel presente atto; in particolare le occupazioni sono state rilevate come elencate nel seguito:

- > mq 37,00 per capannone artigianale a servizio dell'attività
- > mq 4,94 per ripostiglio in ferro e legno (amovibile)
- > mq 54,55 per tettoia in ferro e legno (amovibile)
- > mq 18,25 per deposito in lamiera (amovibile)
- > mq 11,60 per capanno in legno e lamiera (amovibile)
- > mq 785,66 per piazzale.

Articolo 2

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo di concessione, il cui importo del canone potrà essere adeguato e aggiornato, in base alle Deliberazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'Art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 o in base ad altre disposizioni di legge.

- L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo

e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 3

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

12.All'area oggetto della occupazione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.

13.L'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

14.La manutenzione e la pulizia dell'area occupata sono a carico del richiedente. Gli sterpi, gli arbusti, i canneti, le piante arboree ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche, dovranno essere estirpati dal richiedente.

15.E' assolutamente vietato gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali.

16.L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio, oltre a quelli già presenti.

17.Nessun compenso od indennizzo potrà essere avanzato dal richiedente per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Amministrazione regionale competente.

18.Il richiedente si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione regionale in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione regionale sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della occupazione.

19.E' compito del richiedente fare istanza ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie.

20.Il presente provvedimento non costituisce in alcun modo, per la struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente fare istanza e ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette Amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti dell'Amministrazione regionale competente.

21. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area in oggetto, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale competente.

22. Il richiedente è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene in oggetto e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione regionale competente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

23. Il richiedente è tenuto alla custodia del bene in oggetto e dei manufatti assentiti con il presente atto. Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della occupazione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del richiedente non viene meno per effetto del presente provvedimento, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione regionale competente a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

24. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione regionale competente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questo incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione regionale e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

25. L'Amministrazione regionale competente ha facoltà in qualunque momento di disporre la manutenzione e la pulizia dell'area in oggetto a suo insindacabile giudizio a carico del richiedente, senza che lo stesso possa sollevare eccezione alcuna.

26. L'Amministrazione regionale competente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del richiedente, restando inteso che l'Amministrazione regionale interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

27. Il richiedente è consapevole che l'area demaniale in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente gli

interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il presente provvedimento non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

28. Il presente provvedimento è vincolato al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il richiedente è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione a quanto assentito ed alle attività da svolgere.

29. Per l'esercizio di quanto assentito nessun onere potrà ricadere su questa Amministrazione.

30. L'Amministrazione regionale competente resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'occupazione accordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

31. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in ripristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Amministrazione regionale competente.

32. la violazione alle prescrizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. l'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o

dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti assentiti con la concessione. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

3. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

4. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito

5. Il Concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

6. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

7. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine

fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

8. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.